

Delibera di G.P. n. 149 del 31/05/2010 - Allegato A -

Viste: la Legge n. 157/92, la L.R. n. 8/94 e successive modifiche e la L.R. n. 1/09;

STAGIONE VENATORIA 2010/2011 -INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Le presenti note sono valide nel territorio della Provincia di Rimini ed integrano, sulla base dell'art. 50 comma 2 della L.R. 8/94 e successive modifiche, il vigente Calendario Venatorio Regionale (L.R. 1 del 02/03/2010). A quest'ultimo, da tenere a riferimento nella lettura delle note, si rimanda per quanto non esplicitamente riportato di seguito.

Caccia nel territorio degli ATC RN1 ed RN2 e nelle Aziende Faunistiche Venatorie (AFV):

1) Periodi di caccia e specie cacciabili:

A) per l'intera stagione venatoria: divieto di caccia alla Starna;

B) preapertura (giorni 01, 02, 05, 09 e 12 settembre 2010): Cornacchia grigia, Gazza, Tortora, Merlo (cacciabile solo nell'ATC RN1 e nella AFV "La Lepre"), Ghiandaia (cacciabile solo nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia);

C) dal 19.09.2010 al 31.10.2010): Pernice rossa (nell'ATC RN1 e nella AFV "La Lepre");

D) dal 19.09.2010 al 17.10.2010): Pernice rossa (nell'ATC RN2);

E) dal 19.09.2010 al 07.11.2010): Fagiano femmina;

F) dal 19.09.2010 al 05/12/2010): Fagiano maschio, Lepre comune, Tortora, Quaglia;

G) dal 19.09.2010 al 12.12.2010): Merlo (nell'ATC RN1 e nella AFV "La Lepre");

H) dal 19.09.2010 al 31.12.2010): Merlo (nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia);

I) dal 19.09.2010 al 31.12.2010): Allodola;

J) dal 19.09.2010 al 12.01.2011): Cornacchia grigia, Gazza;

K) dal 19.09.2010 al 12.01.2011): Ghiandaia (cacciabile solo nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia);

L) dal 19.09.2010 al 31.01.2011): Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Volpe;

M) **la caccia alla Beccaccia inizia il 03.10.2010 ed è regolamentata dal successivo punto 2)**

N) dal 23.10.2010 al 22.01.2011): Cinghiale in braccata ed in girata nelle aree e con le modalità

previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi (giornate di mercoledì e sabato nell'ATC RN1 e nell'AFV "La Lepre", giornate di mercoledì, sabato e domenica nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia;

O) dal 06.05.2010 al 30.09.2010 e dal 23.01.2011 al 31.01.2011): Cinghiale in selezione nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi (cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì);

P) capriolo in selezione nei periodi previsti dal calendario venatorio regionale, nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi (cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì);

Q) **la caccia agli ungulati, ad esclusione di quanto riportato alle lettere N), O) ed P) è vietata in tutto il territorio Provinciale;**

2) Giornate, forme e modalità di caccia:

Tenuto conto che la settimana venatoria va dal lunedì alla domenica successiva, la caccia è consentita nelle giornate, forme e modalità sottoindicate:

in tutto il territorio provinciale dal 01.09.2010 al 03.10.2010, la caccia da appostamento temporaneo può essere esercitata esclusivamente utilizzando capannini prefabbricati in tela o stuoia (anche mimetizzati con erbe e sterpaglie reperite sul luogo) ed è vietata la costruzione di appostamenti temporanei con materiale reperito in loco;

preapertura: da un'ora prima del sorgere del sole (vedi tabella al punto 3) alle ore 13.00 esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo;

dal 19.09.2010 al 03.10.2010, in due giornate fisse (giovedì e domenica):

- dal sorgere del sole (vedi tabella al punto 3) fino alle 13.00, caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore;
- per l'intera giornata venatoria (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, secondo gli orari indicati nella tabella al punto 3) da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria.

dal 04.10.2010 al 21.10.2010, nell'ATC RN1, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;

dal 04.10.2010 al 21.10.2010, **nell'ATC RN2**, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ogni settimana;

dal 23.10.2010 al 05.12.2010, **negli ATC RN1 ed RN2**, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;

dal 02.10.2010 al 30.11.2010 possono essere fruite **ulteriori due giornate ogni settimana** (con l'esclusione del martedì e del venerdì) da utilizzarsi esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo segnando esclusivamente la forma di caccia (A) nel tesserino;

dal 06.12.2010 al 31.01.2011 è consentita la caccia da appostamento e/o vagante senza l'uso del cane in tre giornate a scelta del cacciatore;

dal 06/12/2010 al 31.01.2011 l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- caccia in squadre alla volpe preventivamente autorizzate e nominativamente indicate dalla Provincia su proposta degli ATC RN1 e RN2 e delle AFV;
- caccia al Cinghiale in forma collettiva (fino al 22.01.2011).

L'uso del cane da ferma o da cerca (non più di due cani per cacciatore) è ammesso solo per la caccia vagante alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite, ed **ESCLUSIVAMENTE negli **INCOLTI** e nelle **ZONE BOSCHIVE** localizzati nei territori e secondo i periodi sotto descritti.**

Dal 06.12.2010 al 31.12.2010:

- lungo l'intero corso provinciale dei fiumi Conca e Marecchia (nella fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine);
- nei territori compresi all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nell'intero territorio provinciale;

dal 06.12.2010 al 31.01.2011:

- nel restante territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia");
- lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (nella fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio

dell'argine): Uso, Rio Melo, Marano, Ventena, Tavollo;

- nel restante territorio dell'ATC RN2;

Al di fuori delle tipologie territoriali indicate (zone boschive ed incolti) il cane deve essere tenuto a guinzaglio e l'arma scarica.

3) **Carniere**

In merito al carniere non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale

4) **Addestramento cani da caccia**

Nell'ATC RN1 e nell'ATC RN2 l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, nei periodi, negli orari e con le limitazioni riportati nella seguente tabella:

periodo	orario	limitazioni
dal 22.08.2010 al 29.08.2010	dalle ore 7.00 alle ore 13.00	Escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì
01.09.2010 al 15.09.2010	dalle ore 7.00 alle ore 19.00	Escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì. Nei giorni di preaperetura l'addestramento cani è permesso solo dalle 14.00 alle 19.00

In caso di pioggia l'addestramento potrà essere iniziato solo dopo 1 ora dal termine della stessa e solo quando ciò non comporti danni alle colture ed ai terreni.

Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito l'uso di non più di due cani per cacciatore.

5) **Campi di addestramento ed allenamento dei cani**

Nel periodo dal 22.08.2010 al 18.09.2010, le gare, l'addestramento e l'allenamento dei cani, nei campi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94, sono vietati, salvo nelle A.T.V., nel rispetto dei regolamenti autorizzati dalla Provincia.

6) **Caccia nelle Aziende Turistico Venatorie**

Nelle Aziende Agri Turistico Venatorie la caccia è ammessa: esclusivamente su fauna d'allevamento nel rispetto del piano di gestione autorizzato (è comunque ammessa anche la caccia alla Volpe secondo le limitazioni temporali previste dal presente atto), dal sorgere del sole fino al tramonto (vedi tabella al punto 3) e per un massimo di 5 giornate settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.

Periodi di caccia e specie cacciabili:

- dal 01.09.2010 al 31.12.2010: Lepre, Pernice rossa, Starna, Quaglia (nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Quaglia comune, è vietato l'impiego di Quaglia giapponese o ibridi);
- dal 01.09.2010 al 31.01.2010: Fagiano;

Le specie abbattibili devono essere previste nel piano di gestione annuale autorizzato

7) Orari venatori

L'esercizio venatorio nei giorni consentiti è ammesso nell'arco dei **seguenti orari che tengono conto del ripristino dell'ora solare:**

PERIODO	dalle ore		alle ore
	alla fauna migratoria (esclusa Beccaccia) da appostamento fisso, temporaneo o capannino o vagante senza cane	alla fauna stanziale, alla Beccaccia ed alla migratoria consentita, in vagante con l'uso del cane	alla migratoria e stanziale
1 - 15 set.	5,45	6,45 ATV	13,00 ATC e AFV 19,30 ATV
16 - 30 set.	6,00	7,00	19,00
01 - 15 ott.	6,15	7,15	18,45
16-30 ott.	6,30	7,30	18,15
31 ott. - 15 nov.	5,45	6,45	17,00
16 - 30 nov.	6,15	7,15	16,45
01 - 15 dic.	6,30	7,30	16,30
16 - 31 dic.	6,45	7,45	16,45
01 - 15 gen.	6,45	7,45	16,45
16 - 31 gen.	6,30	7,30	17,00

La caccia alla Beccaccia è consentita esclusivamente negli orari previsti per la caccia alla selvaggina stanziale.

E' vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino

Nelle giornate e negli orari in cui è consentito unicamente l'esercizio venatorio da appostamento alla sola selvaggina migratoria, è vietato detenere al seguito eventuali capi di selvaggina stanziale anche se regolarmente abbattuti in precedenza. Nel percorso per raggiungere l'appostamento fisso o il luogo dove attuare l'appostamento temporaneo ed all'esterno degli stessi, il fucile deve essere obbligatoriamente mantenuto scarico e posto all'interno dell'apposita custodia o smontato, mentre gli eventuali cani al seguito devono essere mantenuti al guinzaglio. Durante le fasi di caccia da appostamento i cani dovranno essere mantenuti legati; è

permesso slegarli per il solo recupero del selvatico abbattuto.

8) Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale

Oltre a quanto previsto nel vigente calendario venatorio regionale, sono considerate in attualità di coltivazione le colture foraggere intensive (erba medica, di altezza superiore ai 15 centimetri, soltanto fino al 1° ottobre 2010 ed analoghi tipi di piante erbacee seminati artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere).

Nei terreni adibiti a coltivazioni a perdere per il rifugio e l'alimentazione della fauna selvatica, segnalate da apposite tabelle, è fatto assoluto divieto sia di addestramento cani, sia di esercizio venatorio, compreso l'ingresso del cane per lo scovo della selvaggina.

All'interno di vigneti, uliveti e frutteti specializzati, solo dopo la raccolta dei frutti pendenti, sono consentiti:

- la caccia esclusivamente da appostamento alla sola selvaggina migratoria previa autorizzazione scritta del conduttore;
- l'accesso del cane per lo scovo della selvaggina e l'accesso con fucile scarico ed aperto per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno;
- il transito soltanto lungo le capezzagne e gli stradoni di separazione dei vari appezzamenti con fucile carico e facoltà di sparo soltanto in direzione parallela all'asse dello stradone o della capezzagna e con divieto assoluto di danneggiare le piante;

E' sempre fatto divieto assoluto di sparo in direzione delle piante da frutto ad una distanza inferiore a 100 metri.

Nelle colture arboree specializzate (vigneti, uliveti, frutteti) o erbacee munite di impianto fisso di irrigazione e/o rete antigrandine, è consentito il solo transito ai margini esterni, lungo le capezzagne e gli stradoni che separano gli appezzamenti coltivati con fucile carico ma assoluto divieto di sparo. E' consentito altresì l'accesso con fucile scarico ed aperto per il solo recupero della selvaggina eventualmente abbattuta all'esterno.

Nei terreni coltivati a mais, girasole, sorgo e saggina è consentito l'esercizio venatorio soltanto lungo le capezzagne e ed i fossi situati nel perimetro esterno delle coltivazioni o lungo gli stradoni che separano i vari appezzamenti coltivati, con divieto assoluto di sparo in direzione della coltura. E' consentito l'accesso con fucile scarico ed aperto per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno.

Nei terreni seminati a grano, orzo ed altri cereali, nei mesi autunnali, è consentito l'esercizio venatorio soltanto lungo le capezzagne ed i fossi situati nel perimetro esterno delle coltivazioni o lungo gli stradoni che separano i vari appezzamenti coltivati. E' altresì consentito l'accesso del cane per lo scovo della selvaggina ad eccezione dei terreni bagnati fino a due ore dopo la pioggia quando ciò arrechi danno alle colture; è consentito l'accesso con fucile scarico ed aperto per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno.

9) Annotazioni sul tesserino venatorio

Oltre a quanto previsto nel vigente calendario venatorio regionale, **nel tesserino va segnalata per ogni giornata una sola forma di caccia (Vagante o Appostamento fisso o temporaneo)**.

Solo nelle giornate in cui il presente calendario preveda la possibilità di esercizio venatorio sia in forma vagante che da appostamento, è possibile esercitare entrambe le forme di caccia nella stessa giornata, segnando unicamente la forma di caccia vagante (V).

E' obbligatorio marcare il deposito in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non sia portato con sé dal cacciatore.

Nel caso in cui nella stessa giornata si eserciti l'attività in ambiti diversi (differenti ATC, AFV, ATV) il cacciatore è sempre tenuto a compilare un ulteriore riquadro del tesserino regionale.

Il tesserino per l'esercizio venatorio va inderogabilmente consegnato al Comune di Residenza entro il 31 marzo 2011 (art. 39, lett. b) L.R. 8/1994).

10) Ulteriori prescrizioni

Ai fini della maggior garanzia della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del R.R. 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, nonché ai contenuti di ulteriori regolamenti emanati per la caccia di selezione agli ungulati, **chiunque eserciti la caccia in forma vagante nel periodo dal 19/09 al 05/12/2010, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, deve indossare, in modo da essere facilmente visibile a distanza, un elemento od un accessorio del proprio abbigliamento (berretto, bracciale, giacchetto, ecc.) con elementi ad alta visibilità di colore rosso o arancione.**

Per l'utilizzo di armi con canna ad anima liscia sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore a 4 mm, cartucce caricate con munizioni spezzate con borrhaggio predisposto per tiri a lunga gittata (tipo "over 100"), cartucce caricate con proiettile unico a chi

non partecipi a forme di caccia collettiva al cinghiale.

E' fatto divieto di caccia nell'area a mare della SS. 16 come indicato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente.

Lungo il **"Percorso Storico Naturalistico" del Fiume Marecchia** l'esercizio venatorio (sia in forma vagante che di appostamento temporaneo o fisso) è ammesso con l'avvertenza di non attraversare il percorso né camminare sullo stesso con fucile carico.

E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso senza richiami vivi", ai loro sostituti ed agli eventuali invitati, di utilizzare richiami vivi all'interno dell'area di rispetto dell'appostamento fisso anche quando questo non è in esercizio. Negli appostamenti fissi per colombacci è ammesso l'utilizzo come richiami di colombacci provenienti da allevamento e derivati domestici del piccione selvatico regolarmente detenuti. Per quanto riguarda l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (anatre germanate) si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale ed alla normativa sull'Influenza aviaria.

E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso con richiami vivi" (e loro sostituti) di abbattere durante l'esercizio venatorio capi di selvaggina stanziale e/o di detenere gli stessi all'interno dell'appostamento.

All'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Provincia di Rimini:

- nel mese di gennaio 2011 la caccia potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto);
- nel mese di gennaio 2011 è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- è vietata la caccia in braccata al cinghiale. In deroga, per la presente stagione venatoria e per il solo territorio dell'ATC RN2, la caccia in braccata è ammessa nel numero massimo di 30 componenti e di 6 cani. Si ritiene opportuno dare priorità ad azioni di girata;

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) o SIC/ZPS della Provincia di Rimini:

- nel mese di gennaio 2011 la caccia potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la

quale permangono valide le indicazioni del presente atto);

- nel mese di gennaio 2011 è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- è vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato effettuare la caccia nel periodo di preapertura (*giorni 01, 02, 05, 09 e 12 settembre 2010*) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto;
- è vietato utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i

prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

- è vietato addestrare ed allenare i cani prima del 1° settembre;
- è vietato abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche";
- è vietata la caccia in braccata al cinghiale. In deroga per la presente stagione venatoria e per il solo territorio dell'ATC RN2, la caccia in braccata è ammessa nel numero massimo di 30 componenti e di 6 cani. Si ritiene opportuno dare priorità ad azioni di girata;

Inadempienze ed infrazioni al presente calendario provinciale, qualora il fatto non preveda per legge diversa e più grave sanzione, saranno punite ai sensi dell'art. 61 - comma 3° della L.R. 8/94.

Il Presidente
Stefano Vitali

Il Dirigente
Dott. Sauro Sarti